

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. INAIL - Circolare Inail n. 13 del 03/04/2020

L'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.*

Pertanto, a decorrere dal **23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020**, il decorso dei **termini di decadenza** relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail **è sospeso** di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono **altresì sospesi**, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, **i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita** su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965, che scadano nel periodo indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni.

Normalmente l'azione per conseguire le prestazioni Inail, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile

Però non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono al termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica. Ad esempio:

<i>Termini di prescrizione</i>	Prestazioni
<u>triennale</u>	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno <i>una tantum</i> in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
<u>quinquennale</u>	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
<u>decennale</u>	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

Per effetto dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 **i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.**

Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, **la domanda per ottenere la rendita** nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo 85 **deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Inail** in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.

Mentre è previsto **un termine decadenziale di 180 giorni**, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail, ai sensi dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248, per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, **per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.**

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, **è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.**

Pertanto:

Termini di decadenza	Prestazioni
90 giorni	rendita a superstiti.
180 giorni	Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi.

Sospensione dei termini di revisione delle rendite.

La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall'articolo 83, per l'infortunio, e dall'articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), **l'Inail e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio.** Il termine di decadenza annuale è fissato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ma come è noto si applica anche alla revisione delle rendite per infortunio. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

Il decreto Cura Italia, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.

Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio (7 giorni per febbraio+31 giorni per marzo+30 per aprile +15 per maggio = 83 giorni a decorrere dal 2 giugno compreso).

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano **i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di danno biologico**, per effetto del richiamo disposto dall'art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte dall'Inail.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Il decreto Cura Italia sempre all'art. 42, dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro... La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Nell'ambito delle affezioni morbose, inquadrare come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

Sono destinatari di tale tutela:

- i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
- i lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale,
- e coloro che sono ricompresi dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto **gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio**, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Parimenti, vige il principio della presunzione semplice, anche per i lavoratori che operano **in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.**, in quanto svolgono attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.

Le predette situazioni non esauriscono, però, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

Ne discende che, **ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore**, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, **l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura** privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica.

La procedura si avvia quando **il medico certificatore predispone e trasmette telematicamente la prescritta certificazione medica** (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) **all'Inail**, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato deve riportare **la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio** in relazione al rischio professionale specifico, **le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.**

A tal proposito risulta di fondamentale importanza acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di **tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio** e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. **Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio l'Inail ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.**

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio.

I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. I termini per la trasmissione telematica decorrono solo dal momento in cui i datori di lavoro vengono a conoscenza dell'avvenuto contagio.

La tutela Inail, decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea

assoluta al lavoro.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni.

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, anche **la prestazione economica *una tantum*** prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.

Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio *in itinere*, l'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso **a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro**. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, **anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio *in itinere***.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, **al fine di ridurre la portata**, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro **è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa**. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti. Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni *in itinere*.